Studio RAGOSTA del Rag. Ragosta Vincenzo - Consulenza Aziendale e del Lavoro

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti dottore commercialista – revisore legale dei conti

RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 - 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL:consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenza la voro@studio ragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI LORO SEDI DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 22/12/2023

CIRCOLARE N.5/2023

Numerazione anno 2024

Con l'inizio del nuovo anno fiscale (2024) l'emissione dei documenti di trasporto e delle **fatture** (**obbligatoriamente elettroniche per tutti i soggetti IVA**) dovrà seguire una nuova numerazione.

Compensazione Credito Iva Annuale

Per le compensazioni di crediti IVA che eccedono l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui la compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o infrannuale da cui emerge il credito, **tramite delega F24 trasmessa esclusivamente attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline). La dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno d'imposta 2023 può essere presentata a partire dal 01/02/2024 e fino al 30/04/2024; pertanto le compensazioni IVA con mod. F24 per l'importo che eccede € 5.000,00 si potranno effettuare dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.

I limiti operano per il credito IVA eccedente € 5.000,00 su base annua; per importi inferiori o pari restano valide le regole previgenti, con compensabilità già a partire dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione, (tramite delega F24 solo attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate -Entratel o Fisconline), così come nessuna limitazione è invece prevista per le compensazioni interne IVA da IVA.

Pertanto dal 01/01/2024 si potrà utilizzare in compensazione il credito IVA fino all'importo massimo di € 5.000,00 senza attendere la presentazione della dichiarazione, indicando il codice 6099 rateazione 0101 anno di riferimento 2023. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è pari ad € 2.000.000,00, che rappresenta dal 2022 il limite dei crediti compensabili previsto "a regime" dall'art.1 comma 72 L.234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

La compensazione dei crediti IVA superiori a € 5.000,00 annui è subordinata all'apposizione del "Visto di Conformità" da parte dei Professionisti Abilitati o dei Revisori sulle dichiarazioni da cui emerge tale credito.

Pesanti le sanzioni previste per le indebite compensazioni: sanzione dal 100% al 200% per l'utilizzo del credito inesistente (200% per importi superiori a € 50.000,00).

Interessi Legali

Dal 1° gennaio 2024 il tasso degli interessi legali passerà dal 5,00% annuo in vigore fino al 31.12.2023, al 2,50% annuo.

A stabilirlo il <u>decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023</u>, pubblicato sulla GU n. 288 del 11.12.2023. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile viene fissata **al 2,50% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1º gennaio 2024**, di conseguenza i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2024 per gli omessi o tardivi versamenti del 2023, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:

- 5,00% fino al 31 dicembre 2023;
- 2,50% dal 1° gennaio 2024.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

La posta elettronica certificata (PEC) grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e inviolabilità, rende il messaggio e-mail "certificato" equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R.

Tutte le comunicazioni da parte degli Enti (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate - Riscossione) sono effettuate tramite tale canale. Si consiglia di consultare quotidianamente la Pec.

Sono previste pesanti sanzioni in caso di mancanza del domicilio digitale (PEC) e precisamente:

- per le imprese costituite in forma societaria la sanzione prevista va da un minimo di 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro. - per le imprese individuali si va invece da 30 euro e fino ad un massimo di 1.548 euro.

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale si applica anche ai professionisti con cassa, che in caso di omessa comunicazione rischiano prima la diffida e poi la sospensione.

Pertanto per poter ricevere o inviare la posta certificata Vi invitiamo a verificare l'attivazione dell'indirizzo PEC sui computer aziendali, contattando eventualmente i Vs.tecnici di fiducia (non lo studio) e nel contempo verificare che l'indirizzo PEC utilizzato coincida con quello evidenziato sul certificato o visura della CCIAA.

Compenso Amministratore

La deducibilità fiscale del compenso dell'amministratore, segue il criterio di cassa allargata; va dunque verificato che il pagamento del compenso all'amministratore di dicembre 2023, così come per i mesi precedenti, sia avvenuto entro il 12 gennaio 2024 per essere dedotto nell'anno 2023. E' consigliato riscontrare che l'importo risultante dal cedolino quale compenso all'amministratore trovi copertura da specifica delibera dell'assemblea dei soci.

Ricavi dell'esercizio - Competenza

Relativamente alle operazioni di cessione di merci ed alle prestazioni di servizi, il momento rilevante ai fini dell'attribuzione del corrispettivo all'esercizio (ricavo), è costituito, rispettivamente dalla data di consegna della merce e dalla data di ultimazione della prestazione di servizio.

Pertanto pur in mancanza di fatturazione, la merce spedita entro il 31/12/2023 costituisce un ricavo d'esercizio, parimenti alla prestazione di servizio ultimata entro il 31/12/2023, anche se non fatturata e fatturata in momento successivo

Detrazione Iva per le fatture acquisti di dicembre 2023

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Secondo le regole di detrazione dell'IVA sugli acquisti l'acquirente può esercitare il proprio diritto di detrazione dell'Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che la fattura ad essa riferita sia ricevuta entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento.

In caso contrario, le fatture di acquisto concorrono alla formazione della liquidazione del mese o trimestre di annotazione.

La regola di cui sopra, tuttavia non è valida per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente; ciò significa che le fatture di acquisto datate dicembre 2023 saranno detraibili ai fini IVA nel mese di dicembre 2023 a condizione che siano riferite ad operazioni avvenute nel mese di dicembre 2023 e che le stesse siano ricevute (data di ricezione risultante dallo SDI) non oltre il termine del 31/12/2023.

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga quanto detto in precedenza:

Data di emissione	Data di ricezione	Data di registrazione	Detrazione IVA
Dicembre 2023	Dicembre 2023	Dicembre 2023	Detrazione IVA in Dicembre 2023
	Gennaio 2024	Gennaio 2024	Detrazione IVA in Gennaio 2024

Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2023, non venga, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA nell'anno 2023, la registrazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA con annotazione in apposito sezionale del registro IVA dell'anno 2024. L'IVA dovrà concorrere agli importi portati in detrazione nel modello IVA 2024 riferimento 2023, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2024, nella quale viene effettuata la registrazione nel sezionale apposito.

Obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti con partita IVA in regime forfettario Art.1c.c.54-89 L.190/2014

Dal 1 gennaio 2024 **termina il "regime transitorio"** per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario. I contribuenti forfettari **saranno obbligati a partire dal 01/01/2024 ad emettere le fatture in formato elettronico** per le operazioni attive effettuate. I forfettari esclusi fino al 31/12/2023 dovranno dall'inizio del nuovo anno emettere fattura formato elettronico indipendentemente dall'entità del fatturato.

L'obbligo di fatturazione elettronica non opera per i <u>professionisti del settore sanitario</u> anche nel **2024** nel caso in cui <u>la prestazione sanitaria è rivolta ad un paziente (persona fisica);</u> queste prestazioni non sono soggette a fatturazione elettronica ma solo alla trasmissione dei dati al <u>Sistema di Tessera Sanitaria</u>.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB <u>WWW.STUDIORAGOSTA.COM</u>

STUDIO RAGOSTA